



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2011 (24.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0093 (COD)
2011/0094 (CNS)**

11328/11

**PI 67
CODEC 995**

NOTA

della: Presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 10573/11 PI 52 CODEC 992

n. prop. Com.: 9224/11 PI 31 CODEC 671
9226/11 PI 32

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 marzo 2011 il Consiglio "Competitività" ha adottato una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria¹. La decisione autorizza Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania,

¹ Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE).

Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria applicando le pertinenti disposizioni dei trattati. La decisione ha altresì confermato che sono soddisfatte le condizioni per avviare la cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e agli articoli 326 e 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Il 13 aprile 2011, sulla scorta della decisione di autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha adottato due proposte relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria.

La proposta di **regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria**² si basa sull'articolo 118, paragrafo 1 del TFUE ed è volta a conseguire questa tutela conferendo, nella fase successiva alla concessione, un effetto unitario ai brevetti europei concessi dall'UEB. La caratteristica principale dei brevetti europei con effetto unitario è rappresentata dal loro carattere unitario, in altri termini essi dovranno fornire una tutela uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti, il che comporta che potranno essere limitati, trasferiti, revocati o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti. In base alla proposta della Commissione gli Stati membri partecipanti dovranno assicurare che un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti definisca i dettagli della tutela brevettuale unitaria, ad eccezione del livello delle tasse di rinnovo e relativa distribuzione tra gli Stati stessi, alla cui definizione provvederà la Commissione mediante un atto delegato.

² 9224/11.

La proposta di **regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile**³ si basa sull'articolo 118, paragrafo 2 del TFUE e stabilisce un regime di traduzione secondo i requisiti della decisione di autorizzazione del Consiglio. Di conseguenza il regime di traduzione mantiene la possibilità di depositare le domande di brevetto presso l'UEB in tutte le lingue dell'Unione e garantisce la compensazione dei costi relativi alla traduzione delle domande presentate in lingue diverse da una lingua ufficiale dell'UEB. I brevetti europei continuano ad essere concessi soltanto in una delle lingue ufficiali dell'UEB. Non sono necessarie ulteriori traduzioni, fatto salvo un regime transitorio, che sarà proporzionato e richiederà traduzioni aggiuntive su base temporanea, prive di effetto giuridico e unicamente a scopo informativo. Il regime transitorio avrà fine nel momento in cui saranno disponibili traduzioni automatiche di alta qualità, fatta salva la valutazione obiettiva effettuata da un comitato di esperti indipendenti ogni due anni (a decorrere dal sesto anno di applicazione). Su tale base, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e, se del caso, formulerà proposte per porre fine al periodo di transizione. In ogni caso il periodo transitorio scadrà 12 anni dopo la data di applicazione del regolamento. In caso di controversia al titolare del brevetto incomberà l'obbligo di traduzione.

3. In seguito a intensi lavori preparatori in sede di gruppo Mertens e di comitato dei rappresentanti permanenti, il 30 maggio 2011 il Consiglio "Competitività" ha tenuto un dibattito orientativo sui due progetti di regolamento che attuano la cooperazione rafforzata nell'ambito della tutela brevettuale unitaria. Le delegazioni degli Stati membri partecipanti hanno avallato gli sforzi compiuti dalla presidenza per concordare un orientamento generale su entrambi i progetti al Consiglio straordinario "Competitività" di giugno.

³ 9226/11.

4. Il 30 maggio 2011 le delegazioni dei due Stati membri non partecipanti hanno comunicato di aver presentato ricorso presso la Corte di giustizia avverso la decisione del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
5. Sulla scorta dell'approvazione di tutte le delegazioni degli Stati membri partecipanti, il gruppo Mertens ha proseguito i lavori sui testi dei progetti di regolamento nelle riunioni del 9, 14 e 20 giugno 2011.
6. Riguardo al progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, tutte le delegazioni degli Stati membri partecipanti sono pervenute ad un accordo sul testo di compromesso della presidenza. Le delegazioni convengono che la Commissione debba inoltre presentare una valutazione preliminare dello stato di avanzamento della traduzione automatica presso l'Ufficio europeo dei brevetti alla data di adozione dei progetti di regolamento da parte del Consiglio.
7. Quanto al progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, le questioni ancora in sospenso sono state discusse in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti il 22 giugno 2011. Alla luce di tali discussioni la presidenza ha elaborato il compromesso definitivo che figura nell'allegato I alla presente nota.

II. QUESTIONI IN SOSPESO

- (A) Nella riunione dei Rappresentanti permanenti del 22 giugno 2011 i **criteri di ripartizione delle tasse di rinnovo** tra gli Stati membri partecipanti sono state oggetto di particolare preoccupazione per diverse delegazioni.

Per il criterio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), un gruppo di delegazioni si è opposto alla valutazione della dimensione del mercato rispetto alla popolazione di uno Stato membro e ha chiesto la soppressione del riferimento alla popolazione o l'aggiunta di altri indicatori economici, ad esempio il prodotto interno lordo.

Inoltre, un gruppo di delegazioni chiede di equilibrare ulteriormente i criteri di ripartizione delle tasse di rinnovo con l'aggiunta di un altro criterio che preveda un importo pari delle tasse di rinnovo da assegnare a ciascuno Stato membro partecipante.

Il testo di compromesso della presidenza affronta questi punti in quanto modifica il considerando 18 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), in particolare sopprimendo il riferimento alla popolazione e prevedendo un importo minimo per le tasse di rinnovo da ripartire tra ciascuno Stato membro partecipante.

- (B) La presidenza ha inoltre cercato di chiarire la questione relativa **all'approccio giuridico proposto negli articoli 12 e 12 bis del regolamento**, ossia la procedura per affidare i compiti dell'Ufficio europeo dei brevetti e in particolare la procedura per fissare il livello delle tasse di rinnovo per i brevetti unitari con effetto unitario, come pure alla distribuzione delle tasse tra gli Stati membri partecipanti.

La presidenza ritiene che i progetti di regolamenti figuranti negli allegati I e II della presente nota costituiscano un compromesso equilibrato che coniuga al meglio le diverse opinioni di tutti gli Stati membri partecipanti, e li invita pertanto ad approvarlo.

III. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio ad adottare l'orientamento generale sul progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e il progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile.

=====

Testo di compromesso della presidenza

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria⁴,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende maggiori scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi. È necessario che una tutela brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

⁴ GU L 76, del 22.3.2011, pag. 53.

- (2) La tutela brevettuale unitaria dovrebbe favorire il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l'accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente accessibile e giuridicamente sicuro. Dovrebbe migliorare il livello della tutela brevettuale fornendo la possibilità di ottenere la tutela brevettuale uniforme nei territori degli Stati membri partecipanti ed eliminare i costi e la complessità a beneficio delle imprese di tutta l'Unione. Dovrebbe essere disponibile ai richiedenti sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla nazionalità, residenza o dal luogo di stabilimento.
- (3) Ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le misure stabilite nell'ambito dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno dovrebbero includere la creazione di una tutela brevettuale uniforme in tutta l'Unione e l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell'Unione.
- (4) Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (in prosieguo "Stati membri partecipanti") nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
- (5) La convenzione sulla concessione dei brevetti europei (in prosieguo "convenzione sul brevetto europeo"), come modificata, ha istituito l'Organizzazione europea dei brevetti affidandole il compito di concedere brevetti europei. Questo compito è svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti. I brevetti europei concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti a titolo delle norme e procedure stabilite nella convenzione sul brevetto europeo dovrebbero, su richiesta del titolare del brevetto, beneficiare dell'effetto unitario in virtù del presente regolamento nei territori degli Stati membri partecipanti (in prosieguo "brevetti europei con effetto unitario").

- (6) La Parte IX della convenzione sul brevetto europeo prevede che un gruppo di Stati contraenti dell'Organizzazione europea dei brevetti può conferire un carattere unitario ai brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul brevetto europeo, un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 e un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da ultimo il 14 luglio 1967.
- (7) È opportuno che la creazione di una tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento e per gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale dei brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere il carattere unitario, in altri termini essi dovrebbero fornire una tutela uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti. Un brevetto europeo con effetto unitario può essere concesso in licenza per l'intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. Per garantire l'ambito di applicazione uniforme sostanziale della protezione conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei che sono stati concessi per tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell'effetto unitario. Infine, l'effetto unitario attribuito a un brevetto europeo avrà natura accessoria e cesserà di esistere o essere limitato nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.
- (8) Conformemente ai principi generali del diritto brevettuale e all'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la tutela brevettuale unitaria avrà efficacia retroattiva nei territori degli Stati membri partecipanti alla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti. Se l'effetto unitario acquista efficacia, gli Stati membri partecipanti garantiranno che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data della pubblicazione della menzione della concessione per evitare un'eventuale doppia tutela brevettuale sui loro territori dello stesso brevetto europeo concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(9) Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione], si applicano le disposizioni della convenzione sul brevetto europeo e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.

9 bis) La questione delle licenze obbligatorie non è disciplinata dal presente regolamento. Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalle legislazioni nazionali degli Stati membri partecipanti nei rispettivi territori.

(10) È necessario che i diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario consentano al titolare del brevetto di impedire che terzi senza il suo consenso utilizzino direttamente e indirettamente l'invenzione sui territori degli Stati membri partecipanti. Tuttavia, alcune limitazioni dei diritti del titolare del brevetto dovrebbero consentire a terzi di utilizzare l'invenzione, per esempio in ambito privato e per finalità non commerciali, a scopi sperimentali, per atti consentiti nello specifico dal diritto dell'Unione (medicinali per uso veterinario e per uso umano, privativa sui ritrovati vegetali, protezione giuridica dei programmi informatici mediante diritto d'autore e delle invenzioni biotecnologiche) e dal diritto internazionale, e per l'uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a fini di allevamento.

(11) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio dell'esaurimento dei diritti dovrebbe applicarsi anche ai brevetti europei con effetto unitario. Pertanto, i diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell'Unione dal titolare del brevetto.

- (12) Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo dei brevetti, il titolare del brevetto aveva la sua residenza o la principale sede di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Se il titolare del brevetto non aveva la sua residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante, il brevetto europeo con effetto unitario è considerato come un brevetto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.
- (13) Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico delle invenzioni tutelate dai brevetti europei con effetto unitario, il titolare del brevetto dovrebbe poter concedere il suo brevetto in licenza a chiunque soddisfi i termini e le condizioni posti dal titolare del brevetto in cambio di un adeguato compenso. A tal fine, il titolare del brevetto può depositare una dichiarazione presso l'Ufficio europeo dei brevetti in cui si dice pronto a concedere una licenza dietro adeguato compenso. In tal caso, il titolare dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo dopo il ricevimento di tale dichiarazione.
- (14) Il gruppo di Stati membri che fanno appello alla Parte IX della convenzione sul brevetto europeo possono assegnare compiti all'Ufficio europeo dei brevetti e istituire un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (in appresso "comitato ristretto").
- (15) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero conferire all'Ufficio europeo dei brevetti taluni compiti amministrativi riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, in particolare la gestione delle richieste di effetto unitario, la registrazione dell'effetto unitario e di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione dei brevetti europei con effetto unitario, la riscossione e la distribuzione delle tasse di rinnovo, la pubblicazione delle traduzioni a scopi informativi durante un periodo di transizione e la gestione di un regime di compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande di brevetto europeo in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

15 bis) Nell'ambito del comitato ristretto gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire il controllo e la sorveglianza dei compiti affidati all'Ufficio europeo dei brevetti dagli Stati membri partecipanti stessi, garantire che le richieste di effetto unitario siano depositate presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro un mese dalla data della pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione e garantire che queste siano presentate nella lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, unitamente alla traduzione prescritta, durante un periodo di transizione, dal regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione]. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì provvedere a fissare, conformemente alle modalità di voto di cui all'articolo 35, paragrafo 2 della convenzione sul brevetto europeo, il livello delle tasse di rinnovo e la relativa quota di distribuzione secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

- (16) È necessario che i titolari dei brevetti paghino una tassa di rinnovo annuale comune per i brevetti europei con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale, unitamente alle tasse da corrispondere all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, e coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l'innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee. Tale livello dovrebbe inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.
- (17) Per stabilire il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo occorre garantire che tutti i costi dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria affidati all'Ufficio europeo dei brevetti siano interamente coperti dalle risorse generate dai brevetti europei con effetto unitario e che, unitamente alle tasse da corrispondere all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo garantiscano il pareggio del bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti.

- (18) Le tasse di rinnovo dovrebbero essere versate all'Organizzazione europea dei brevetti. L'Ufficio europeo dei brevetti tratterà un importo a copertura delle spese generate presso l'Ufficio stesso nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria conformemente all'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo. L'importo rimanente sarà distribuito tra gli Stati membri partecipanti e utilizzato per scopi riguardanti i brevetti. La quota di distribuzione dovrebbe essere fissata sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti, segnatamente il livello di attività brevettuale e l'entità del mercato e dovrebbe garantire un importo minimo da ridistribuire ad ogni Stato membro partecipante, in modo da mantenere un sistema equilibrato che funzioni in modo sostenibile. La distribuzione dovrebbe essere tale da offrire un compenso per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso -stabilito in base al quadro europeo di valutazione dell'innovazione e aver acquisito lo status di membro dell'Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
- (19) [soppresso]
- (20) Un partenariato rafforzato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri dovrebbe consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di utilizzare regolarmente, ove richiesto, il risultato di ricerche condotte dagli uffici centrali della proprietà industriale su una domanda di brevetto nazionale la cui priorità è rivendicata in una successiva domanda di brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali della proprietà industriale, compresi quelli che non eseguono ricerche nel corso della procedura di concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito del partenariato rafforzato, inter alia, offrendo consulenze e supporto ai potenziali richiedenti, in particolare alle piccole e medie imprese, ricevendo le domande, trasmettendo le domande all'Ufficio europeo dei brevetti e divulgando le informazioni sui brevetti.

- (21) Il presente regolamento sarà integrato dal regolamento .../... del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, adottato dal Consiglio in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, del TFUE.
- 21 bis) La giurisdizione dei brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti per i brevetti europei e i brevetti europei con effetto unitario.
- (22) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali e non sostituisce le leggi degli Stati membri sui brevetti. Coloro che richiedono un brevetto saranno liberi di ottenere un brevetto nazionale o un brevetto europeo con effetto unitario o un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato in aggiunta in uno o più altri Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo diversi dagli Stati membri partecipanti.
- (23) Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia la creazione di una tutela brevettuale uniforme, a motivo dell'entità e degli effetti del presente regolamento, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure mediante una cooperazione rafforzata se del caso, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio.

Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sulla concessione dei brevetti europei, come modificata (in prosieguo "convenzione sul brevetto europeo").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che, al momento in cui viene effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12, partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione 2011/167/UE del Consiglio, o in virtù di una decisione adottata conformemente al secondo o al terzo comma dell'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE;
- b) "brevetto europeo", un brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti secondo le norme e le procedure stabilite nella convenzione sul brevetto europeo;

- c) "brevetto europeo con effetto unitario", un brevetto europeo che gode dell'effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento;
- d) "registro europeo dei brevetti", il registro tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 127 della convenzione sul brevetto europeo;
- e) "bollettino europeo dei brevetti", la pubblicazione periodica stabilita nell'articolo 129 della convenzione sul brevetto europeo.

Articolo 3

Brevetto europeo con effetto unitario

1. I brevetti europei aventi un ambito di tutela identico per tutti gli Stati membri partecipanti beneficiano di un effetto unitario in tali Stati membri, a condizione che il loro effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

I brevetti europei che sono stati concessi con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficiano dell'effetto unitario.

2. Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Fornisce una tutela uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.

Un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti.

Un brevetto europeo con effetto unitario può essere concesso in licenza per l'intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso.

3. L'effetto unitario di un brevetto europeo è considerato non sorto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato.

Articolo 4

Data di acquisizione di efficacia

1. Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri partecipanti alla data della pubblicazione, da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, della menzione di concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti.
2. Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove sia stato registrato l'effetto unitario di un brevetto europeo, si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data della pubblicazione della menzione di concessione nel bollettino europeo dei brevetti.

Articolo 5

Diritti pregressi

[soppresso]

Articolo 5 bis

Diritto applicabile al brevetto europeo con effetto unitario

[soppresso]

CAPO II
EFFETTI DEL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Articolo 6

Diritto di vietare l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare la facoltà di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

- a) di fabbricare, offrire, commercializzare o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero detenere il prodotto a tali fini;
- b) di utilizzare il procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato sul territorio degli Stati membri partecipanti;
- c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 7

Diritto di vietare l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto europeo con effetto unitario attribuisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nel territorio degli Stati membri partecipanti a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell'invenzione stessa necessari per attuarla in tale territorio, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 6.
3. Non sono considerate come aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1 le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 8, lettere da a) a d).

Articolo 8

Limiti degli effetti del brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- c) agli atti compiuti esclusivamente allo scopo di condurre le prove e le sperimentazioni necessarie conformemente all'articolo 13 paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE⁵ o all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE⁶ in relazione ai brevetti di prodotti ai sensi di una delle due direttive;
- d) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per casi individuali e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;

⁵ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1) e successive modifiche.

⁶ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67) e successive modifiche.

- e) all'impiego dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati membri partecipanti, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;
- f) all'impiego dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, oppure di accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati membri partecipanti;
- g) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944⁷ relativa all'aviazione civile internazionale, quando tali atti riguardino mezzi di locomozione aerea di un paese diverso dagli Stati membri partecipanti;
- h) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di propagazione o moltiplicazione nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o commercializzato in altro modo all'agricoltore dal titolare del brevetto ovvero con il consenso di quest'ultimo per scopi agricoli. L'ambito e i metodi dettagliati di tale utilizzazione sono stabiliti all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94⁸;
- i) all'uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a scopo di allevamento, a condizione che gli animali da riproduzione o altro materiale di riproduzione di origine animale siano stati venduti o commercializzati in altro modo all'allevatore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale impiego comprende la fornitura degli animali o di altro materiale di riproduzione di origine animale ai fini della sua attività agricola, esclusa la vendita ai fini o nell'ambito di attività riproduttive commerciali;

⁷ Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), "convenzione di Chicago", documento 7300/9 (nona edizione, 2006).

⁸ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

- j) agli atti e all'impiego delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio⁹, in particolare dalle sue disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità nonché
- k) agli atti consentiti dall'articolo 10 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

Articolo 9

Esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell'Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

⁹ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42).

¹⁰ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).

CAPO III
UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI
PROPRIETÀ

Articolo 10

Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale

1. Un brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo dei brevetti:
 - a) il titolare del brevetto aveva la residenza o la sede principale di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto; o
 - b) se la lettera a) non si applica, il titolare aveva una sede di attività a quella data.
2. Se sono menzionate due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di titolari congiunti, si applica il paragrafo 1, lettera a), al titolare indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a) si applica al titolare successivo indicato in base all'ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a) non si applica a nessuno dei titolari congiunti, si applica conseguentemente il paragrafo 1, lettera b).
3. Se il titolare non ha la residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo.
4. L'acquisizione di un diritto non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

Articolo 11

Licenze di diritto

1. Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l'Ufficio europeo dei brevetti in cui si dice pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l'invenzione come licenziatario in cambio di adeguato compenso.
2. Una licenza ottenuta a titolo del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 12

Attuazione da parte degli Stati membri partecipanti

1. Ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri partecipanti conferiscono all'Ufficio europeo dei brevetti i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno:
 - a) gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;
 - b) creare e gestire un registro per la tutela brevettuale unitaria che registri l'effetto unitario nonché qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo con effetto unitario, nell'ambito del registro europeo dei brevetti;
 - c) ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all'articolo 11, il loro ritiro e gli impegni assunti in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;

- d) pubblicare le traduzioni di cui all'articolo 6 del regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione] durante il periodo di transizione di cui al medesimo articolo;
- e) riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario, per gli anni successivi all'anno in cui il registro di cui alla lettera b) menziona la relativa concessione; riscuotere e gestire gli interessi di mora versati in caso di pagamento tardivo delle tasse di rinnovo entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti nonché
- f) gestire un regime di compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
- g) garantire che le richieste di effetto unitario da parte del titolare del brevetto siano depositate nella lingua del procedimento secondo quanto definito nell'articolo 14, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione;
- h) garantire che l'effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 6 del regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione], presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l'Ufficio europeo dei brevetti sia informato di eventuali limitazioni e revoche dei brevetti europei con effetto unitario;

2. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente regolamento nell'attuare gli obblighi internazionali assunti in forza della convenzione sul brevetto europeo e collaborano in tal senso. Nella loro capacità di Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività svolte dall'Ufficio europeo dei brevetti relative ai compiti di cui al paragrafo 1 e provvedono a fissare il livello delle tasse di rinnovo secondo l'articolo 15 e la relativa quota di distribuzione secondo l'articolo 16.

A tal fine istituiscono un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ai sensi dell'articolo 145 della convenzione sul brevetto europeo.

3. Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace, dinanzi al giudice competente, delle decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti enunciati al paragrafo 1.

Articolo 12 bis
Comitato ristretto

[soppresso]

CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13

Principio

Le spese sostenute dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti supplementari affidatigli dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo sono coperte dalle tasse generate dai brevetti europei con effetto unitario.

Articolo 14

Tasse di rinnovo

1. Le tasse di rinnovo e gli interessi di mora per il pagamento tardivo delle tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario sono versate all'Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto. Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all'anno in cui il registro europeo dei brevetti menziona la concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario in virtù del presente regolamento.
2. Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di rinnovo e, se del caso, gli interessi di mora non sono stati versati nei tempi stabiliti.
3. Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le tasse di rinnovo per il brevetto che giungono a scadenza dopo il ricevimento della dichiarazione subiscono una riduzione.

Articolo 15

Livello delle tasse di rinnovo

1. Le tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario sono:
 - a) progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria, e
 - b) sufficienti non solo a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria, ma anche
 - c) sufficienti, unitamente alle tasse da versare all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti.

2. Il livello delle tasse di rinnovo è fissato allo scopo di
 - a) favorire l'innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee,
 - b) rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto e
 - c) essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, le tasse di rinnovo sono fissate a un livello che
 - a) sia pari al livello della tassa di rinnovo da versare per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei,
 - b) rispecchi la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei, e
 - c) rifletta il numero di richieste di tutela unitaria.

4. [soppresso]

Articolo 16

Distribuzione

1. L'Ufficio europeo dei brevetti trattiene il 50% delle tasse di rinnovo di cui all'articolo 14 versate per i brevetti europei con effetto unitario. L'importo rimanente è ripartito tra gli Stati membri partecipanti secondo la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo stabilita conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.
2. Per conseguire gli obiettivi enunciati nel presente capo, la quota della distribuzione delle tasse di rinnovo di cui al paragrafo 1 fra gli Stati membri partecipanti è fissata sulla base dei seguenti criteri equi, giusti e pertinenti:
 - a) il numero delle domande di brevetto,
 - b) la dimensione del mercato, garantendo un importo minimo da ripartire tra ciascuno Stato membro partecipante
 - c) la corresponsione di un compenso agli Stati membri per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e/o avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso e/o aver acquisito lo status di membro dell'Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
3. [soppresso]
4. [soppresso]

Articolo 17

Esercizio della delega

[soppresso]

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Cooperazione tra la Commissione e l'Ufficio europeo dei brevetti

La Commissione instaura una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l'Ufficio europeo dei brevetti nei campi interessati dal presente regolamento. Tale cooperazione comprende scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell'accordo di lavoro e in particolare la questione delle tasse di rinnovo e l'impatto sul bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Articolo 19

Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale.

Articolo 20

Relazione sul funzionamento del presente regolamento

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri partecipanti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per modificarlo. Le relazioni successive sul funzionamento del presente regolamento sono presentate dalla Commissione ogni sei anni.
2. La Commissione presenta regolarmente relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo di cui all'articolo 14, soffermandosi in particolar modo sulla continua conformità ai principi stabiliti nell'articolo 15.

Articolo 21

Notifica da parte degli Stati membri partecipanti

Gli Stati membri partecipanti informano la Commissione delle misure che adottano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 12, entro la data fissata all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere da [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento .../... del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile] o dalla data di entrata in vigore dello strumento di creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti e di costituzione di detto sistema, a seconda di quale data sia posteriore.
3. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 12 siano in vigore alla data stabilita nel paragrafo 2 o prima di tale data.
4. La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data stabilita nel paragrafo 2 o a una data a questa successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Testo di compromesso della presidenza

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria¹¹,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹²,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (in prosieguo "Stati membri partecipanti") sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

¹¹ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

¹² GU C [...] del [...], pag.

- (2) A titolo del regolamento xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria¹³, a taluni brevetti europei rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti secondo le norme e le procedure della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, come modificata (in appresso "convenzione sul brevetto europeo"), può essere conferito un effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti su richiesta del titolare del brevetto.
- (3) È opportuno che il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei con effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti (in appresso "brevetto europeo con effetto unitario") sia istituito mediante un regolamento distinto conformemente all'articolo 118, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE").
- (4) Conformemente alla decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, è indispensabile che il regime di traduzione per i brevetti europei con effetto unitario sia semplice ed efficiente in termini di costi e corrisponda a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea¹⁴, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, unitamente agli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio¹⁵.
- (5) Un regime di traduzione applicabile ai brevetti europei con effetto unitario che sia efficiente in termini di costi, semplice e giuridicamente sicuro incentiverà l'innovazione e, in particolare, favorirà le piccole e medie imprese. Tale regime di traduzione renderà l'accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale più semplice, meno costoso e meno rischioso.

¹³ GU C [...] del [...], pag.

¹⁴ COM(2010) 350 definitivo.

¹⁵ 15385/10, 15385/10 + ADD 1.

- (6) Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.
- (7) Fatte salve le misure transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della convenzione sul brevetto europeo, non sono necessarie ulteriori traduzioni. L'articolo 14, paragrafo 6, della convenzione sul brevetto europeo stabilisce che i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua del procedimento presso l'Ufficio europeo dei brevetti e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali di tale Ufficio.
- (8) In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, è un requisito legittimo che il titolare del brevetto fornisca una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrà inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente nel territorio degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Tali traduzioni non dovranno essere svolte con mezzi automatici e le spese saranno a carico del titolare del brevetto. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prenderà in considerazione il fatto che, prima che fosse disponibile una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per ritenere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrà valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una piccola e media impresa che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e, durante il periodo di transizione, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

- (9) Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, per i richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l'Ufficio europeo dei brevetti, dovrà essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].
- (10) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica.

(11) Durante un periodo di transizione, prima che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] dovrà essere accompagnata da una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in lingua inglese se la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti è il francese o il tedesco, o in una delle lingue ufficiali degli Stati membri che sia una lingua ufficiale dell'Unione se la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti è l'inglese. Questo regime garantirebbe che durante il periodo di transizione tutti i brevetti europei con effetto unitario siano disponibili in inglese, la lingua usuale nel campo della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali. Inoltre, garantirebbe che, per i brevetti europei con effetto unitario, siano pubblicate traduzioni in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Le traduzioni non dovranno essere svolte con mezzi automatici e la loro elevata qualità dovrebbe contribuire alla formazione dei motori di traduzione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti. Esse migliorerebbero inoltre la divulgazione delle informazioni sui brevetti. Il periodo di transizione termina non appena saranno disponibili traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta salva una valutazione obiettiva della qualità. La qualità delle traduzioni automatiche dovrà essere valutata con regolarità e obiettività da un comitato di esperti indipendenti costituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti e composto di rappresentanti dell'Ufficio europeo dei brevetti e degli utenti del sistema brevettuale europeo. Alla luce dello sviluppo tecnologico, il periodo massimo per lo sviluppo di traduzioni automatiche di alta qualità non dovrebbe superare i 12 anni. Di conseguenza, il periodo di transizione dovrebbe scadere 12 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia stato deciso di concludere tale periodo anticipatamente.

- (12) Dato che le disposizioni di diritto sostanziale relative al brevetto europeo con effetto unitario sono contenute nel regolamento xx/xx relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e sono integrate dal regime di traduzione previsto dal presente regolamento, quest'ultimo deve applicarsi alla stessa data di applicazione del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] [data da stabilirsi].
- (13) Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni europee di cui all'articolo 342 del TFUE e del regolamento 1/1958 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea¹⁶. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l'Unione né creare un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'Unione.
- (14) Conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo dell'azione prevista, segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplificato per i brevetti europei con effetto unitario, può essere realizzato solo a livello europeo. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁶ Regolamento 1/1958 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "brevetto europeo con effetto unitario", un brevetto europeo che gode dell'effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti in virtù del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale];
- b) "fascicolo del brevetto europeo", un fascicolo del brevetto europeo secondo la definizione contenuta nella norma 73 del regolamento di applicazione della convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, come modificata;
- c) "lingua del procedimento", la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, secondo la definizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

Articolo 3

Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della convenzione sul brevetto europeo, non sono necessarie ulteriori traduzioni.
2. La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] è presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale.
3. Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.
4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gestione di un regime di compensazione

Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 6

Misure transitorie

1. Durante un periodo di transizione, a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] è presentata unitamente a quanto segue:
 - a) se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in inglese; o
 - b) se la lingua del procedimento è l'inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in una lingua ufficiale degli Stati membri che sia una lingua ufficiale dell'Unione.
2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al paragrafo 1 prima possibile dopo la data alla quale è stata depositata la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale]. Il testo di tali traduzioni è privo di valore giuridico e serve esclusivamente a fini informativi.

3. Ogni due anni a decorrere dal sesto anno calcolato dalla data di applicazione del presente regolamento, un comitato di esperti indipendenti svolge una valutazione obiettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Il comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell'Ufficio europeo dei brevetti e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.
4. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, ogni due anni la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo di transizione.
5. Se non vi si pone fine sulla base di una proposta della Commissione, il periodo di transizione scade 12 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere da [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento .../... del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria] o dalla data di entrata in vigore dello strumento di creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti e di costituzione di detto sistema, a seconda di quale data sia posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

=====